

droit à une partie des frais de représentation dont jouit le ministre.

Il me semble qu'il devrait y avoir quelque chose d'analogue pour les consuls.

Prenons, par exemple, Rio Janeiro, où il y aura un consul général. En cas d'absence de ce consul général, il sera remplacé par le vice-consul. Est-il juste que ce dernier, qui devra le remplacer, soit réduit à son simple traitement de vice-consul, et n'ait pas une indemnité pour les fonctions provisoires qu'il remplit ?

Il me semble que c'est une lacune qui existe dans la loi. Je demanderais à cet égard quelques explications, soit au Ministère, soit à la Commission. Je crois que la chose est d'autant plus importante que, surtout en Amérique, lorsque les titulaires des Consulats viendront en Europe, leurs absences seront assez longues ; alors il est nécessaire que les agents secondaires, chargés de les remplacer, aient une indemnité qui les mette à même de pourvoir convenablement aux frais de représentation et autres qu'entraînent leurs fonctions.

Je demande des explications à cet égard, et dans le cas où il y aurait quelque omission, je prierais la Commission d'accepter le renvoi de cet article afin qu'il soit plus convenablement rédigé.

PERNATI. Il caso delle reggenze è regolato dall'articolo 18. In esso si dice che un regolamento stabilirà le discipline degli ufficiali consolari, le reggenze, i congedi e le norme da osservarsi. Esso stabilirà anche la quota di stipendio o di assegnamento che dovrà avere quello che reggerà l'ufficio consolare. Simili regolamenti provvedono per tutte le reggenze negli altri rami del servizio, come sarebbe pei contabili e per le intendenze.

Queste sono tutte materie di semplici regolamenti ; ed essendosi detto nell'articolo 18 che un regolamento approvato con decreto reale stabilirà su questi vari oggetti, mi pare inutile che si dia nella legge una spiegazione maggiore.

MENABREA. Je me déclare satisfait des explications de l'honorable membre de la Commission ; mais je crois que ces déclarations étaient nécessaires pour qu'il n'y eût aucun doute sur le sens des articles 17 et 18.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 17.

(La Camera approva ; e sono del pari approvati senza discussione i sette articoli seguenti :)

« Art. 18. Si provvederà con regolamento da approvarsi con decreto reale a quanto riguarda la circoscrizione territoriale dei singoli Consolati, l'ammissione nella carriera consolare, la progressione nei gradi, le discipline degli ufficiali consolari, le reggenze, i congedi e la tenuta della contabilità.

« Titolo II. — Capo I. *Delle attribuzioni dei consoli.* — Art. 19. I consoli esercitano funzioni amministrative, e per delegazione eziandio diplomatiche, e rivestono qualità di giudici, notai, ufficiali dello stato civile in servizio dei nazionali, entro i limiti dei trattati, degli usi e delle leggi locali, e della presente legge.

« Art. 20. I consoli vegliano all'osservanza dei trat-

tati, alla tutela degli interessi dello Stato, al mantenimento del rispetto dovuto alla bandiera nazionale.

« Art. 21. Tengono ragguagliato il Governo del Re di tutto ciò che può essere di pubblica utilità, in ordine principalmente alla navigazione, al commercio, all'industria ed alla pubblica salute.

« I consoli che non siano rivestiti della qualità d'incaricati d'affari, dovranno, quanto ai negozi politici, riferirne anche alla regia legazione, ove esista nello stesso Stato, ed in difetto al più vicino rappresentante del Governo del Re.

« Art. 22. Assistono e proteggono i nazionali, tutelano i loro interessi se assenti, ed esercitano verso di essi gli atti di amministrazione permessi dalle leggi ed usi locali.

« Art. 23. Tengono aperto nell'ufficio consolare un registro, sul quale devono farsi inscrivere i nazionali dimoranti all'estero, i quali vogliono godere della protezione del console nel cui distretto sono stabiliti.

« L'iscrizione è fatta gratuitamente se avviene entro il termine di sei mesi, in difetto darà luogo al pagamento di una tassa eguale a quella che sarebbe da ciascuno dovuta per ottenere il suo passaporto.

« A richiesta degli'iscritti il console ne spedisce loro il certificato.

« In margine del registro sarà fatta menzione della sentenza che avesse privato l'iscritto dei diritti civili, ovvero dei fatti per cui ne rimarrebbe privato a tenore delle patrie leggi.

« Art. 24. I consoli fanno, nel limite degli usi e delle convenzioni diplomatiche, tutti gli atti conservatorii nel caso di decesso di un suddito sardo o di naufragio di un bastimento nazionale nel distretto del loro Consolato.

« Art. 25. I consoli compiono, rispetto alla marina mercantile, gli atti che loro sono attribuiti dal Codice di commercio e dalle altre leggi o regolamenti.

« Infliggono pene disciplinari per le infrazioni di disciplina commesse dai marinai a bordo dei bastimenti mercantili. »

CASTAGNOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASTAGNOLA. Prendo a parlare su questo articolo 25 non già per proporre alcun emendamento, ma unicamente per richiamare l'attenzione della Camera sopra una materia che vi ha moltissima attinenza.

Si dice in questo articolo che i consoli potranno infliggere pene disciplinari per le infrazioni di disciplina commesse dai marinai a bordo dei bastimenti mercantili ; e questo è bene ; ma non è tutto quello che, a mio avviso, si richiede.

Osserverò alla Camera che una gravissima piaga infesta la nostra marina, ed è la diserzione che quasi costantemente si verifica allorchè i nostri bastimenti toccano le due Americhe, e specialmente la California.

Quando un bastimento arriva in quei paraggi, tutta quanta la ciurma, o almeno buona porzione, diserta e non si reca più a bordo ; allora il capitano è costretto a prendere altri marinai o brasiliani o d'altri paesi, e